



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

ART. 1 - ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Ai sensi dell'art. 11 Legge 11.2.1992 n. 157 e dell'art. 4 Legge Regionale 1/7/1994 n. 29 e s.m.i. la Zona Faunistica delle Alpi costituisce zona faunistica a se stante.

La Provincia individua e delimita sul proprio territorio un unico Comprensorio Alpino.

ART. 2 - GESTIONE ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

La gestione del territorio compreso nella Zona Faunistica delle Alpi, ai fini dell'esercizio venatorio, è affidata al Comprensorio Alpino, nel rispetto ed entro i limiti indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 3 - ISCRIZIONE ED AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEL COMPRENSORIO ALPINO

Sono iscritti di diritto nel Comprensorio Alpino i cacciatori residenti in Provincia di Imperia che abbiano optato per la scelta di caccia in Zona Alpi.

Sono ammessi a cacciare nel Comprensorio Alpino i non residenti che abbiano optato per la scelta di caccia di cui sopra, nei limiti dei posti rimasti disponibili sino al raggiungimento del quorum massimo prestabilito.

L'esercizio dell'attività venatoria nel Comprensorio Alpino per i cacciatori iscritti e ammessi è subordinata al versamento della quota di partecipazione stabilita dall'organo di gestione e versata sul c/c da quest'ultimo indicato.

ART. 4 - PERIODI E GIORNATE DI CACCIA

L'esercizio venatorio nella Zona Faunistica delle Alpi, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, è consentito nei periodi previsti dal Calendario venatorio regionale per le singole specie, secondo le modalità sotto indicate:

- **Caccia alla selvaggina stanziale:** dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, nelle giornate di giovedì e domenica;
- **Caccia alla selvaggina migratoria:** dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, per le specie consentite dal Calendario Venatorio Regionale:
 - Vagante e da appostamento nelle giornate di giovedì, sabato e domenica;
 - Nella giornata di sabato l'ausiliare deve essere obbligatoriamente dotato di bubbole o campanello tradizionale o beeper.
 - Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per le due ulteriori giornate di lunedì e mercoledì, esclusivamente se praticata da appostamento temporaneo, raggiunto e lasciato con arma scarica ed in custodia e senza l'uso del cane.E' vietato nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato abbattere qualsiasi capo di selvaggina stanziale.
- **Caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio":**

E' sempre vietata la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" nel periodo dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

La caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio" è consentita dal 1° al 31 dicembre, esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica, a gruppi formati da non più di 3 persone.

E' sempre vietato, durante la caccia alla selvaggina migratoria allo "scaccio", disturbare la selvaggina con mezzi non conformi all'attività venatoria.
- **Caccia al cinghiale:**

dal 1° ottobre al 31 dicembre, secondo quanto disciplinato dal Calendario venatorio regionale e dal Regolamento provinciale, nelle sole giornate di mercoledì e domenica.

E' obbligatorio, prima dell'inizio della stagione venatoria (terza domenica di settembre), provvedere all'apposizione, sul tesserino venatorio regionale, del bollino fornito dal Comprensorio Alpino.
- Al fine di ridurre i rischi di incidenti, è obbligatorio per tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria in forma vagante - nelle giornate di Mercoledì e Domenica, indossare un giubbotto, una casacca, una pettorina visibile di colore rosso/arancione per tutta la durata dell'azione di caccia; tale obbligo vige per tutto il periodo della caccia al cinghiale e per eventuali interventi di "controllo".
- E' fatto divieto per coloro che usufruiscono della giornata di mercoledì, anche fuori Regione, di cacciare la selvaggina stanziale nella giornata di giovedì, fatto salvo per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

ART. 6 - DETENZIONE E USO DELLE ARMI NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

- a. Per ragioni di sicurezza, durante l'esercizio della caccia in forma vagante, è consentito il porto di un solo fucile.
- b. L'uso ed il porto della canna rigata è ammesso, secondo la normativa vigente, esclusivamente per l'esercizio della caccia al cinghiale e per la caccia di selezione al camoscio ed al capriolo.
- c. Il fucile a ripetizione o semiautomatico con canna ad anima liscia deve essere ridotto a due soli colpi, compreso quello in canna.

d. Ai cacciatori che esercitano la caccia alla selvaggina stanziale non ungulata (gallo forcello, starna, pernice rossa, fagiano e lepre) e la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante, sono vietati l'uso e la detenzione della palla asciutta e della munizione spezzata di misura superiore al 4/0 ed è altresì vietato il porto di fucile combinato.

ART. 7 - CACCIA AL FAGIANO DI MONTE

La caccia al fagiano di monte, limitatamente ai soggetti maschi, è consentita nelle giornate di giovedì e domenica dal 1° Ottobre al 30 Novembre, secondo le modalità di ammissione stabilite dal C.A. e dal piano di prelievo approvato dalla Provincia.

L'Amministrazione Provinciale, sentito l'Organo di gestione del Comprensorio Alpino, stabilisce annualmente il contingente massimo di galli forcelli di cui è possibile l'abbattimento nel territorio della Zona Faunistica delle Alpi, sulla base di appositi censimenti di campagna.

Il cacciatore, per poter esercitare la caccia al gallo forcello, dovrà essere in possesso dell'apposito talloncino di controllo e del contrassegno rilasciati dal competente Organo di gestione.

All'atto dell'abbattimento il cacciatore deve immediatamente applicare il contrassegno, annotare il capo di selvaggina sul tesserino regionale, in corrispondenza della giornata di caccia e compilare l'apposito talloncino di controllo di cui sopra, che deve essere consegnato, entro le ore 20 del giorno successivo, alla sede del Comprensorio Alpino o, in alternativa, ad un Agente di Vigilanza o del Corpo Forestale dello Stato.

L'Organo di gestione del Comprensorio Alpino, al raggiungimento del contingente prestabilito, deve immediatamente chiudere la caccia a tale specie anticipatamente rispetto alla data indicata nel calendario.

L'inottemperanza a quanto sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

ART. 8 - CACCIA DI SELEZIONE AL CAMOSCIO E AL CAPRIOLO

L'abbattimento del camoscio e del capriolo è consentito esclusivamente a selecontrollori (cacciatori muniti di apposito patentino approvato dall'I.S.P.R.A.), nei termini, nelle modalità e secondo i piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

ART. 9 - CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO E STAGIONALE

Fermo restando il rispetto delle norme previste dal Calendario venatorio regionale, dalla Legge n. 157/1992 e s.m.i. e dalla L.R. 29/1994 e s.m.i., nella Zona Faunistica delle Alpi ciascun cacciatore per ogni giornata di caccia non può abbattere più di un soggetto maschio di gallo forcello.

Nel corso dell'intera stagione venatoria ciascun cacciatore non può abbattere complessivamente più di due soggetti maschi di gallo forcello.

In caso di cattura di pernici o starne inanellate, l'anello di identificazione dovrà essere consegnato al Comprensorio Alpino, per fini statistici, entro una settimana dall'abbattimento.

ART. 10 - CACCIA SU TERRENO PARZIALMENTE O TOTALMENTE COPERTO DI NEVE

L'esercizio venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve è permesso esclusivamente per il "cinghiale", per il "camoscio", per il "capriolo" e per il "fagiano di monte" ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3968 del 30/11/1995 e del Calendario venatorio regionale.

ART. 11 - INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 157/1992 e dalla L.R. n. 29/1994 e s.m.i.

E' potestà del Comprensorio Alpino dotarsi di apposite norme statutarie valide per i soci iscritti ed ammessi, per l'individuazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 12 - LIMITAZIONI TERRITORIALI

Il territorio del Comprensorio Alpino Imperiese viene suddiviso in due zone:

Zona "A" di maggior rispetto, comprendente:

- Valle Arroschia - 1) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 100 che collega S.Bernardo di Mendatica, Monesi, Valcona, Salse e Colletta delle Salse - 2) la porzione di territorio compresa a monte della S.P. n. 2 nel tratto S.Bernardo di Mendatica - Case Penna.
- Valle Argentina: la porzione di territorio compresa a monte del sentiero che collega il Passo della Guardia a Passo della Lecca ed alla Z.R.C. di Sciorella.

Zona "B" comprendente tutto il rimanente territorio del Comprensorio Alpino.

Allo scopo di proteggere e tutelare la selvaggina alpina di pregio (gallo forcello, coturnice ecc.), nella "**Zona A** di maggior rispetto" l'attività venatoria relativa a qualsiasi forma di caccia è consentita dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, con esclusione della caccia al cinghiale e di selezione a camoscio e capriolo.

Nella zona "M. Colombin - Paù" (Valle Nervia), classificata come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. cod. IT1315380 "Testa d'Alpe-Alto") ai sensi della Direttiva 79/409/CE (ora 2009/147/CE), l'attività venatoria è consentita nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 7 della L.R. 35/31.10.2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni del Calendario venatorio regionale. Nel mese di gennaio, l'attività venatoria, è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

Il calendario annuale della stagione venatoria ed il periodo per l'allenamento e l'addestramento dei cani vengono stabiliti con Decreto del Presidente della Provincia.